

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/O postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Neurologici - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,50 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-89

ANNO XXII - N. 3

UDINE, 17 FEBBRAIO 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

Ricorsi storici - 150 anni or sono, come oggi

Un grande ordigno di guerra nei secoli: il blocco commerciale

Molto si è scritto e discusso intorno alla legge famosa dei cosiddetti «ricorsi storici» che sembrano regolare e dirigere i destini dell'umanità, ma non si è forse mai presentato come ora, nel corso della storia, un caso tipico tanto efficacemente documentario, a dimostrazione di una tesi prediletta dai cultori di studi storici.

Il nostro supremo sforzo di liberazione dal giogo britannico che da tanti anni grava su tutta l'Europa, trova infatti una sorprendente affinità nella lotta che un grande Italiano, Napoleone Bonaparte da Ajaccio, divenuto imperatore dei francesi, sferrò, 150 anni or sono, contro l'Inghilterra, per liberare, sin da allora, il continente europeo dalla grande nemica.

Rileggere la storia

Occorre rileggere la storia di Napoleone nelle pagine di un'opera scritta alla luce degli avvenimenti odierni, come quella recentemente apparsa in argomento (Raffaele Ciampini, «Napoleone», U.T.E.T., Torino, lire 25), per formarsi una chiara idea di quanto grande sia questa affinità fra due «momenti storici» importantissimi nella storia d'Europa e del mondo e quali i loro fatali sviluppi verso la fine di una egemonia ormai condannata dalle giovani forze del continente, per due volte temprate, nel corso della storia, dalla fiamma purissima di due grandi rivoluzioni sociali.

Eliminare l'Inghilterra dal continente è il grande sogno di Napoleone. Solo allora, egli avrà compiuto fino in fondo la sua missione, ed avrà attinto l'apice della gloria. Solo allora, la storia europea sarà posta su strade del tutto nuove, e si avrà l'unione delle nazioni europee, congiunte nel credo rivoluzionario.

Per raggiungere questo scopo, occorreva battere l'Inghilterra nell'unico elemento dove era possibile raggiungerla e colpirla: il mare, via dei commerci e fonte della potenza inglese. Per raggiungere questo scopo, Napoleone non esiterà a concretare l'occupazione del Mediterraneo, il blocco contro l'Inghilterra ed infine il grande progetto, non mai attuato, dalla invasione delle isole britanniche.

L'Italia, la Spagna, l'Egitto, dovranno per questo rientrare nel suo «sistema continentale». Il blocco proclamato contro l'Inghilterra toglierà a questa i mezzi per vivere, le impedirà di vendere i suoi prodotti sul continente, affamerà il popolo inglese riducendolo alla miseria, e lo farà insorgere contro i suoi governanti, che non intendono rinunciare alla guerra. D'altra parte, il sistema delle licenze, permettendo all'Inghilterra di acquistare alcuni manufatti sul continente, le sottrarrà lentamente il suo oro, a beneficio della Francia. Il blocco diventerà il gran-

de ordigno di guerra dell'Impero, lo strumento della sua vittoria e del suo dominio, l'arma che deciderà le sorti, nella guerra economica contro l'Inghilterra.

Bloccare l'Inghilterra

Contro l'odiata nemica, Napoleone accarezzava pure, per mesi e mesi, il suo «immenso progetto»: la discesa sopra le coste, l'invasione dell'isola inaccessibile, il colpo al cuore, la eliminazione della più potente rivale sulla via dell'Impero. Per attuare lo sbarco in Inghilterra Napoleone concepirà grandiose imprese marittime, ampi movimenti avvolgenti, che non verranno capiti o saranno temuti dai suoi ammiragli, in modo che le loro esitazioni e le loro incertezze renderanno impossibile lo sbarco. Fallito questo scopo, Napoleone cercherà di colpire la nemica in punti più vulnerabili, la guerra diventerà sterminata, non avrà più confini, si combatterà su tutti quei campi del continente dove l'Inghilterra farà arrivare i suoi

mutata. Non un uomo solo ha sfidato ora l'Inghilterra, bensì una potente coalizione di popoli decisi a finirlo. L'Asse in Europa, il Tripartito in Asia, la guerra sottomarina su tutti gli oceani, hanno già profondamente corrosa quella che fu la potenza britannica e la grande nemica dell'Europa. Il giorno in cui l'Inghilterra crollerà, verrà finalmente realizzato il grande sogno di Napoleone, e l'Europa e il mondo vedranno infine, nella pace con giustizia per i popoli, il rinascimento di una nuova storia.

L. Mangiarotti

Il problema degli imballaggi dei generi alimentari

Le difficoltà che si incontrano nella preparazione degli imballaggi dei generi alimentari in seguito alle restrizioni imposte dall'attuale conflitto, divengono sempre più gravi.

I tentativi fatti finora per la sostituzione dei materiali usati in tempi normali con materiali autarchici hanno dato risultati soddisfacenti in alcuni settori e risultati che lasciano molto a desiderare in altri settori.

Gli studi dell'importante problema continuano e non è da escludere che possa essere presto risolto con generale soddisfazione. Gli imballaggi devono necessariamente variare a seconda della distanza e della località nella quale si effettuano i trasporti.

I recipienti di latta, che una volta erano quelli maggiormente usati, sono divenuti da qualche tempo troppo costosi.

In molti casi possono essere sostituiti con recipienti di cartone, di legno e di materie plastiche, ma in molti altri queste materie non servono e bisogna continuare le ricerche sino a tanto che si sia trovato qualche cosa di soddisfazione.

Alcuni stabilimenti industriali hanno affrontato praticamente il problema e sono riusciti a fare dei preparati che convenientemente verniciati si prestano molto anche all'imballaggio di certe merci che devono compiere lunghi percorsi.

Gli esperimenti continuano e si può quindi avere la fondata speranza che il problema sarà competamente risolto al più presto con piena soddisfazione dei produttori, degli speditori e degli acquirenti i quali possono essere i più danneggiati dal deterioramento della merce che attende di essere consumata.

Una ciarla minacciava di insediarsi nella prassi della vendita: il commercio è un costo e non una funzione, organizzarsi per vendere direttamente al consumatore (appunto: dalla fabbrica al consumo) è avvantaggiare chi produce e chi consuma. Ciarla gonfia di vento. Il fabbricante è, sì, spinto ad occuparsi sempre più attivamente della fase di vendita dei prodotti elaborati onde promuovere la vendita di una massa sempre più grande mediante la migliore organizzazione possibile della funzione commerciale. Tanto che ad un certo punto e per certe merci trova utile assumere su di sé anche la funzione di vendita per organizzarla in modo conforme ai criteri coi quali è riuscito a trarre il miglior rendimento dalla fabbricazione come tutti sappiamo.

Si tratta dunque — scrive Bernardo Giovanale ne "Il Commercio" di Torino — di un problema o per lo meno non sono av-

VENDITA DIRETTA

blema di migliore organizzazione, e non della chimerica ricerca dei vantaggi che si vorrebbero attribuire al passaggio diretto delle merci dal produttore al consumatore mediante la soppressione del guadagno che i commercianti si appropriano. Togliere di mezzo i commercianti non significa sopprimere la funzione commerciale, che deve essere pure compiuta da qualcuno, e i cui costi devono essere in ogni modo da qualcuno sopportati.

Nei casi in cui sempre in tutto o in parte soppressa la funzione commerciale, una osservazione attenta trova che tutti o alcuni costi di essa hanno soltanto subito una traslazione, per cui non sono sopportati o per lo meno non sono av-

vertiti né dal produttore né dal consumatore. Un ente pubblico che apra uno spaccio per i suoi dipendenti può cedere le merci ad un prezzo inferiore a quello dei comuni negozi se prende su di sé il fitto dei locali (che può essere anche soltanto figurativo), le spese di riscaldamento d'illuminazione di trasporto, rinuncia alle imposte che potrebbe mettere sullo spaccio, fornisce gratuitamente il personale addetto all'amministrazione della distribuzione, oppure questo personale presta volontariamente l'opera sua in più dell'orario normale di lavoro. Qui la funzione commerciale c'è, pur non essendo pagata né dal produttore, né dal consumatore, senza che tuttavia si possa dire che non sia costosa. C'è anzi da vedere se non sarebbe meno costosa se fosse esercitata da commercianti, forniti di una esperienza che i dipendenti dell'ente non possono avere. E su la risposta nessun dubbio.

Il divieto di produzione e di vendita delle acquaviti e dei liquori

Il 20 febbraio scade il termine per la presentazione delle denunce al C. P. C.

Ecco il testo integrale del D. M. 3 febbraio 1943 XXI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 corrente:

Art. 1. — La produzione e la vendita delle acquaviti, compresa la grappa, dei liquori e degli estratti per liquori, sono sottoposte alle limitazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori non potranno continuare la fabbricazione dei liquori e degli estratti per liquori, senza una apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle Corporazioni. Essi dovranno inoltre tenere bloccati a disposizione del Ministero delle Corporazioni, i quantitativi di liquori ed estratti per liquori già prodotti alla data suddetta e non potranno vendere né consegnare tali prodotti senza autorizzazione del Ministero stesso.

I produttori di acquaviti, compresa la grappa, potranno continuare la lavorazione delle vinacce loro conferite o delle materie prime già acquistate ed introdotte in fabbrica alla data di pubblicazione del presente decreto. Essi dovranno, però, tenere a disposizione del Consorzio Nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria i quantitativi di grappa e di acquavite già prodotti o che produrranno in seguito, quantitativi che non potranno essere venduti se non in base ad autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, da rilasciarsi nei casi indicati all'art. 5 del presente decreto.

Art. 3. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commercianti all'ingrosso non potranno vendere o consegnare grappa, acquaviti, liquori ed estratti per liquori, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Corporazioni.

Art. 4. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la vendita al pubblico della grappa, delle acquaviti, dei liquori ed estratti per liquori: è vietata altresì la somministrazione di tali prodotti negli alberghi, nelle pensioni, nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli spacci di qualsiasi genere.

Art. 5. — Le autorizzazioni di cui agli art. 2 e 3 del pre-

COMMERCIANTE!

Il «Commercio Friulano» è il tuo giornale.

Difendi i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

sente decreto, sia per la produzione che per la vendita o la consegna, potranno essere concesse dal Ministero delle Corporazioni, previo concerto, con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, soltanto ai fini qui appresso indicati:

1) per l'esportazione, a condizione che il Ministero per gli Scambi e le Valute abbia assicurato il rilascio delle relative licenze;

2) per le forniture alle Forze Armate, previa presentazione di regolari ordinativi da parte dei Ministeri competenti. Peraltro nessuna autorizzazione occorre per quelle forniture di liquori alle Forze Armate, per le quali il Ministero delle Corporazioni a norma delle disposizioni vigenti abbia già autorizzato il Consorzio Nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria a fornire il corrispondente quantitativo di alcole;

3) per consumi diversi da

quelli militari nei particolari casi in cui ciò sia ritenuto necessario di concerto con il Ministero dell'Interno;

4) per prodotti destinati per usi terapeutici, in base a dichiarazione dei competenti organi del Ministero dell'Interno. Le modalità per la vendita di tali prodotti saranno stabilite dal Ministero delle Corporazioni di concerto con quello dell'Interno;

5) per i prodotti destinati a magazzini di invecchiamento, autorizzati e sotto la vigilanza da parte dei competenti organi del Ministero delle Finanze.

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle specialità medicinali contenenti alcole.

Art. 7. — I fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'articolo 1 del presente decreto, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno compilare un inventario dei prodotti che essi detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale inventario dovrà essere presentato in triplice copia entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, ai Consigli Provinciali delle Corporazioni competenti per territorio, i quali ne restituiranno un esemplare vistato a titolo di ricevuta all'interessato e ne rimetteranno un altro al Ministero delle Corporazioni.

Art. 8. — I produttori ed i commercianti dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto (esclusi i pubblici esercizi e gli altri spacci indicati all'art. 4) dovranno tenere aggiornato un registro di carico e scarico debitamente vistato dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni, prima di essere usato, sul quale annoteranno, nel carico, i prodotti venduti in base alle disposizioni che precedono.

Inoltre, i produttori registreranno nel carico i prodotti di volta in volta fabbricati, a seguito di autorizzazione debitamente ottenuta.

Art. 9. — Le contravvenzioni alle norme del presente decreto saranno punite ai sensi della legge 8 luglio 1941 XIX, num. 645.

Art. 10. — Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

RICORDIAMO

Si dimostra la simpatia verso il giornale in tanti e svariati modi. Uno di questi, il più pratico, il più simpatico è certamente quello di pagare l'abbonamento.

Molti amici de «Il Commercio Friulano» si sono già mostrati solleciti nel soddisfare la nostra richiesta e nel darci la prova della loro solidarietà.

Esprimiamo il desiderio che gli altri facciano altrettanto.

Tenuta dei libri di commercio a norma del nuovo Codice Civile

ULTERIORI CHIARIMENTI

Le disposizioni del Codice Civile in materia di scritture contabili non si applicano ai piccoli imprenditori (art. 2214 del Cod. Civile). Continua naturalmente l'obbligo della tenuta dei libri matricola e paga, agli effetti delle assicurazioni obbligatorie del personale e dell'imposta di R. M. C. 2.

Sono piccoli imprenditori coloro la cui attività economica è prevalentemente organizzata con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (art. 2083 del Cod. Civ.). Nella relazione alla nuova legge sul fallimento (R. D. 16 marzo '42 n. 267) il Ministro Guardasigilli pone la seguente norma integrativa alla nozione di « piccolo imprenditore »: « possono considerarsi piccoli imprenditori coloro che siano stati riconosciuti titolari di un reddito fiscale inferiore al minimo imponibile (L. 2.000 annue) e, in mancanza di accertamento fiscale non abbiano investito nell'azienda un capitale superiore a L. 30 mila annue, qualunque sia la natura dell'investimento, sia fisso, sia circolante ».

E' da consigliarsi la regolare te-

tura e dalle dimensioni dell'impresa; 4) Conservazione della corrispondenza e delle fatture in arrivo (art. 2220 C. C.); 5) Conservazione della corrispondenza e delle fatture spedite (in copia per 10 anni).

Libri che occorrono agli esercenti nei casi normali: 1) Libro giornale - mastro; 2) Libro degli inventari; 3) Libro matricola; 4) Libro paga; g) Partitario Banche, clienti, fornitori; 6) Raccolta della corrispondenza ricevuta; 7) Raccolta della corrispondenza spedita (in copia); 8) Raccolta delle fatture ricevute (numerata progressivamente all'arrivo); 9) Raccolta delle copie e matrici delle fatture spedite.

Il permesso di vendita delle caramelle dure avviluppate in carta

A chiarimento delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 6 dicembre 1942 XXI (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 stesso mese), concernente il divieto di fabbricazione e vendita della pasticceria e dei prodotti dolciari in genere, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha precisato che per « caramelle dure, tipo corrente », di cui all'art. 1 punto 1) del citato decreto, devono intendersi anche quelle avviluppate in carta.

Pertanto, tra i prodotti dolciari di cui è consentita la fabbricazione e la vendita dopo il 15 dicembre 1942 XXI sono comprese anche le caramelle dure tipo corrente, avviluppate in carta.

I soddisfacenti risultati delle denunce del vino

Si sta completando, in questi giorni, il rilevamento dei dati riguardanti la denuncia del vino, prevista dalla disciplina stabilita dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

I risultati debbono considerarsi veramente soddisfacenti, e tali da superare ogni previsione, in quanto le denunce ammontano già ad oltre 30.000.000 di ettolitri. Ciò dimostra che l'obbligo della denuncia è stato assolto dalla massa dei vinificatori con piena disciplina e che il sistema adottato si è dimostrato praticamente corrispondente ai fini da conseguire.

La presentazione, così totalitaria, delle denunce consente finalmente di poter istituire quello schedario generale dei vinificatori, che era stato sempre auspicato, e che è utile a tutti i fini, non escluso quello della distribuzione degli anticrittogrammi.

A risolvere alcuni particolari quesiti che riguardano i vinificatori, tardivamente denunciati, o chiedenti di completare le denunce in base alle rese effettivamente ottenute, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha impartito istruzioni con le quali mentre viene confermato il vincolo del 20 per cento del prodotto a norma del D. M. 29 agosto 1942 XX, si dà facoltà ai Prefetti, Presidenti delle Sezioni provinciali dell'Alimentazione, di regolarizzare ad ogni effetto tali denunce.

Lo stesso Ministero ha inoltre confermato che per i vinificatori inadempienti all'obbligo della denuncia, deve applicarsi il vincolo sull'intero quantitativo prodotto. Il numero di coloro che non hanno sentito il dovere di ottemperare a tale obbligo è limitatissimo dato che le denunce hanno superato i 2 milioni.

Libri che si devono tenere (art. 2214 Cod. Civ.) e obblighi relativi: 1) Libro giornale (bollato inizialmente e annualmente); 2) Libro inventari (bollato inizialmente ed annualmente); 3) Altre scritture contabili richieste dalla na-

Pertanto il rigore dell'applicazione del blocco costituirà la giusta sanzione, necessaria a richiamare i cittadini alla stretta osservanza delle disposizioni che vengono superiormente impartite nell'interesse della difesa del Paese in guerra.

L'utilizzazione dei mediatori nel commercio delle frutta secche

In seguito ad intese con la consorella degli ausiliari del commercio, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli ha invitato i propri rappresentanti a continuare a valersi, nella maggior misura possibile dell'opera dei mediatori, nelle operazioni di ritiro della frutta secca dai relativi centri di ammasso.

Tale invito, ispirato ai fondamentali principi della collaborazione corporativa, oltre che da giuste necessità di ordine sociale, è stato ben accolto dalle ditte assegnatarie di frutta secca, dati i requisiti di capacità, competenza ed obiettività posseduti dai mediatori.

Produzione biciclette tipo

Biciclette da bambino

Il Ministero delle Corporazioni ha precisato che le biciclette da bambino nuove non sono soggette alla denuncia ed al relativo blocco prescritti per i cicli non tipo dalle note disposizioni relative alla produzione delle biciclette tipo.

Le biciclette da bambino rientrano però nella categoria dei giocattoli, e sono pertanto soggette alla disciplina sancita dal decreto ministeriale 3 ottobre 1942 XX, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 10 ottobre 1942 XX. La loro vendita è cioè consentita soltanto fino al 1. marzo 1943 XXI, previa registrazione su un apposito registro di carico e scarico vistato dai competenti Consigli provinciali delle Corporazioni, la cui tenuta è obbligatoria per tutti i produttori, industriali ed artigiani, e per tutti i commercianti.

Il decreto ministeriale in parola sottopone inoltre i produttori ed i commercianti di giocattoli all'obbligo della denuncia delle loro giacenze entro il 30 ottobre 1942 XXI.

TRASPORTI

Trasporto effetti postali, bagagli e pacchi agricoli sugli autoservizi di linea

Il Ministero per le Comunicazioni, con suo decreto del 1. corrente ha disciplinato il trasporto degli effetti postali, dei bagagli e dei pacchi agricoli sulle autolinee, limitando detto trasporto al carico massimo, stabilito nel verbale di collaudo degli autoveicoli.

Trascriviamo il testo del provvedimento in questione: **Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;**

Ritenuto che in dipendenza dell'attuale stato di guerra viene frequentemente richiesto sugli autoservizi di linea il trasporto di bagagli e pacchi agricoli in misura superiore al carico massimo stabilito per ciascuna autovettura;

Che pertanto è necessario disciplinare il trasporto stesso anche in deroga alle clausole degli atti di concessione;

DECRETA

Art. 1. - Il peso complessivo degli effetti postali, bagagli e pacchi agricoli ammessi al trasporto sulle autovetture adibite ad autoservizi di linea non deve superare il carico massimo stabilito nel verbale di collaudo delle autovetture medesime.

Nell'interno delle autovetture deve essere apposta una targa o un cartello contenente la indicazione di detto carico massimo.

Art. 2. - Entro il limite di peso complessivo di cui al primo comma dell'articolo precedente, per l'accettazione del trasporto deve essere osservato il seguente ordine di precedenza:

1. effetti postali;
2. bagagli;
3. pacchi agricoli.

Art. 3. - I bagagli devono essere normalmente accompagnati dal viaggiatore. Ciascun viaggiatore può portare con sé bagagli per un peso complessivo non superiore a venti chilogrammi.

Dopo soddisfatte le richieste di trasporto di effetti postali, di bagagli accompagnati dal viaggiatore, possono essere accettati, qualora vi sia disponibilità entro il limite di carico ammis-

La circolazione di autocarri muniti di targa in prova

Trasporto di carico utile

Per opportuna norma si informa che il Ministero delle Finanze ha deciso di consentire a decorrere dal corrente anno che in temporanea deroga alle vigenti disposizioni, le fabbriche nazionali costruttrici di autoveicoli possano sostituire o completare il carico di zavorra prescritto per la circolazione degli autoveicoli nuovi in prova con un carico utile, effettuando cioè con gli autocarri muniti di targa in prova trasporti effettivi, limitati a materiale e merci proprie.

Tale concessione è subordinata alla condizione che per ognuna delle targhe in prova di cui sono muniti le ditte anzidette effettuino il pagamento della relativa tassa annua e che inoltre in rapporto alle disposizioni sui trasporti automobilistici di cui al R. Decreto Legge 22 maggio 1942 XX, n. 772, le ditte medesime effettuino il deposito cauzionale prescritto dall'art. 10 dello stesso R. D. L. per ciascuna di tali targhe ».

Vagoni per il trasporto dei vinaccioli

Si rammenta che il Ministero delle Comunicazioni, con circolare n. M. 321-330-1455 del 9 dicembre u. s., ha ripristinato la concessione dei vagoni per il trasporto dei vinaccioli verdi o secchi.

La proroga delle tariffe eccezionali temporanee della P. V.

La Confederazione Fascista degli Industriali ha comunicato che la validità di tutte le tariffe eccezionali temporanee della Piccola Velocità, scadenti il 21 dicembre s. a., è stata prorogata al 30 giugno p. v. senza alcuna variazione.

L'olio di vaselina e la disciplina dell'approvvigionamento

La Confederazione fascista degli industriali, con circolare numero 8112 del 28 dicembre u. s., ha comunicato la procedura che le aziende industriali interessate devono seguire per ottenere le assegnazioni di olio di vaselina, in base alle disposizioni del Commissariato Generale per i Combustibili Liquidi, Carburanti e Lubrificanti.

1) Le richieste di olio di vaselina per uso lubrificazione dovranno essere inoltrate con le stesse modalità previste per le richieste di olii lubrificanti. Le ditte industriali interessate dovranno pertanto attenersi alla procedura indicata in proposito con le circolari D.P. A. C. n. 7178 del 7 gennaio; n. 7587 del 25 maggio e n. 7888 del 25 settembre 1942.

Tale disposizione è stata adottata dal Cogecarburanti affinché, in relazione all'attuale deficienza di olio di vaselina, possa essere esaminata la eventualità della sua sostituzione con altri tipi di olio lubrificante in tutti i casi possibili.

Di conseguenza le ditte interessate nella loro domanda dovranno chiaramente indicare il tipo di lubrificazione per il quale l'olio di vaselina viene richiesto.

Ove la sostituzione non possa essere effettuata, le richieste saranno trasmesse a cura dell'Agip al Cogecarburanti che provvederà in merito.

La richiesta di olio di vaselina per uso lubrificazione è ammessa solamente per aghi di macchine da cucire e nei limiti strettamente indispensabili per tale uso. In questo caso particolare le relative domande dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità previste per le richieste di olio di vaselina per usi diversi dalla lubrificazione.

2) Le ditte richiedenti olio di vaselina per usi diversi dalla lubrificazione dovranno presentare, ogni trimestre apposita domanda, in carta da bollo da lire 8, con copia in carta libera contenente le seguenti indicazioni:

- a) ditta richiedente ed ubicazione dello stabilimento;
- b) quantitativo di olio di vaselina strettamente indispensabile per ogni trimestre;
- c) tipo di olio di vaselina richiesto (industriale, medicinale, enologico);
- d) descrizione dettagliata e precisa degli usi per i quali l'olio di vaselina viene richiesto;
- e) quantitativo di olio di vaselina consumato nel 1940, indicando separatamente, i quantitativi di olio di vaselina per uso industriale e quelli del tipo medicinale. Ove la ditta mancasse di tale documentazione sarà tenuta a fornire la

necessaria giustificazione di tale mancanza;

f) le ditte che hanno più stabilimenti dovranno presentare richiesta separata per ciascuno di essi;

g) per la produzione di specialità farmaceutiche le ditte interessate dovranno dichiarare nelle loro domande, e sotto la loro responsabilità, che l'olio di vaselina richiesto è esclusivamente destinato alle lavorazioni « e non alla rivendita ».

Le domande così redatte dovranno pervenire alla Confede-

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

razione, tramite la Federazione di categoria, non oltre il 15 del mese precedente al trimestre per il quale l'assegnazione viene richiesta.

Le domande dovranno essere accompagnate — a cura delle Federazioni — da un elenco in cui, per ogni ditta, dovrà essere indicato il quantitativo di olio di vaselina consumato nel 1940, il quantitativo richiesto il quantitativo proposto, la descrizione dettagliata e precisa degli usi per i quali l'olio di vaselina viene richiesto.

Ferro - Metalli

Proroga termini per la vendita di attrezzi di ferro, acciaio, falci e falcioli

Il Ministero delle Corporazioni con la telegrafica P. 589 del 9 corr. comunica, a parziale modifica delle circolari P. 492 del 16 settembre 1942 e P. 505 del 2-10-1942, tutte e due pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale che il termine stabilito per la vendita e la consegna degli attrezzi di ferro e di acciaio, di falci e falcioli, viene fissato al 31 maggio del corrente anno.

Si conferma che la vendita del prodotto non tipo non dovrà avvenire a prezzo superiore a quelli fissati per i prodotti tipo e similari.

olivetti

Macchine per scrivere

Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-29

Via Cavour, 2 - Telef. 8-60

GORIZIA Corso Vittorio Emanuele III, 20

Telef. 7-07

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 10.550.000.—

FILIALI:

AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVA - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LAVISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALLE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:

ARTEGNA - AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:

AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

IMPOSTE E TASSE

Il pagamento dell'imposta sull'entrata a norma degli accordi sindacali per il 1943

Con l'accordo sindacale generale 27 dicembre 1942 numero 72452 sono stati rinnovati gli accordi sindacali già in vigore per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il 1942.

Il nuovo accordo però ha abolito il sistema di pagamento dell'imposta generale sull'entrata a mezzo di marche sugli appositi libretti. Se il canone annuo supera le lire 50 sarà versato in quattro rate trimestrali entro il 5 aprile, 5 luglio, 5 ottobre 1943 e 5 gennaio 1944 sul C/C postale del competente Ufficio del Registro; se è inferiore in una sola volta alla prima scadenza.

Gli esercenti dettaglianti (alimentaristi, macellai, droghieri), che vendono insieme ad altre merci anche merci esenti dall'imposta (pane latte, olio, riso, pasta alimentare, farina di polenta, grassi di maiale, formaggi, legumi secchi, salumerie, carni bovine, suine, ovine ed equine, generi di monopolio ovvero merci per le quali l'imposta è dovuta all'origine in base a quote fisse come fertilizzanti e anticrittogamici, olii minerali, carburanti, lubrificanti), corrisponderanno l'imposta in base alla capitalizzazione dell'intero reddito di R. M. con la detrazione del 70 per cento se vendono prevalentemente i generi esenti o soggetti all'imposta una volta tanto o del 30 per cento se vendono prevalentemente prodotti soggetti ad imposta.

Tali esercenti dovranno presentare entro il 10 Marzo al competente Ufficio del Registro apposita denuncia, unendovi il certificato dell'Ufficio Imposte Dirette attestante il reddito di R. M. accertato per il 1943.

Se si tratta di ditte, che esercitano la vendita al minuto e all'ingrosso, o ad industriali o altri commercianti, ovvero esplichino un'attività industriale e commerciale al minuto dovranno invece denunciare all'Ufficio del Registro l'entrata annua lorda, soggetta a controllo da parte della Finanza.

L'imposta di R. M. e la proroga dei termini per le rettifiche delle dichiarazioni

Con legge 7 dicembre 1942 - XXI, n. 1495, della quale riportiamo qui di seguito il testo, pubblicato nel n. 309 del 31 dicembre u. s. della « Gazzetta Ufficiale », è stata disposta la proroga al 28 febbraio 1943 - XXI dei termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1.

Nel primo anno di applicazione della legge 17 luglio 1942 - XXI, n. 885 il termine di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1907 n. 222, per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 è fissato al 28 febbraio 1943-XXI.

L'imposta sull'entrata per i prodotti tessili sarà pagata dalla ditta in abbonamento

Il Ministero delle Finanze comunica che, per il pagamento della imposta sulla entrata concernente la vendita al dettaglio dei prodotti tessili e del-

l'abbigliamento (tessuti, confezioni, calzature, mercerie, ecc.) è stato stipulato con le associazioni sindacali interessate, a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940 numero 762 un apposito accordo per l'anno 1943 in virtù del quale detto pagamento sarà effettuato dalle ditte venditrici in abbonamento a rate trimestrali mediante versamento sul conto corrente postale del competente ufficio del registro.

A decorrere pertanto dal 1 gennaio 1943 non ricorre più l'obbligo di applicare sull'involucro della merce e oggetti venduti le apposite marche per vendita al minuto. Nessuna rivalsa compete dalla ditta venditrice verso il compratore, essendo la imposta già compresa nel prezzo di vendita.

L'imposta straordinaria sul capitale azionario

Saldi di rivalutazione monetaria.
E' sorto dubbio se le somme provenienti da saldi attivi di rivalutazione monetaria erogate nel pagamento dell'imposta straordinaria sul capitale azionario, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto - legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, e poi rimborsate per essere stata l'imposta stessa definitivamente liquidata in cifra inferiore a quella in primo tempo accertata, siano da considerarsi come disponibili o ricadano, invece, sotto le limitazioni di cui al R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, numero 163.

Il Ministero delle Finanze, al quale l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni ha proposto il quesito, lo ha risolto, con la nota 22 dicembre u. s., Div. III B n. 8214 (Direzione Generale delle Imposte Dirette) nel senso che dette somme debbono considerarsi come sopravvenienze attive di cui le Società possono disporre.

Imposta generale sull'entrata per le vendite al minuto

Richiamiamo l'attenzione di tutti i commercianti al minuto sull'obbligo che loro incombe di tenere affisso nell'interno del negozio un cartello dal quale risulti la forma di pagamento dell'imposta sull'entrata per le vendite al dettaglio.

I commercianti al minuto di prodotti per i quali l'imposta generale sull'entrata viene corrisposta sotto forma di abbonamento stabilito con canone fisso, calcolato in base agli accordi sindacali, sono tenuti ad esporre nel proprio negozio, un cartello portante la dicitura seguente:

« Per i prodotti venduti in questo negozio l'imposta sulla entrata è conglobata nel prezzo di vendita ».

Nel caso in cui il pagamento dell'imposta sull'entrata per le vendite al minuto avvenga a mezzo delle speciali marche che devono essere previo annullamento, applicate sulla merce, sull'involucro, o anche consegnate a mano al cliente assieme alla merce acquistata, il cartello obbligatorio da esporre deve portare la seguente dicitura:

« Per la merce e prodotti venduti in questo negozio la imposta sull'entrata dovuta dal compratore, si corrisponde a mezzo di marche che il venditore deve applicare sull'involucro o sul recipiente delle merci e prodotti consegnati al compratore o sulle merci e prodotti medesimi annullandole con timbro a data ».

Stato Civile di Udine	
Dal 25 Gennaio al 7 Febbraio 1943 - XXI	
Nati	109
Morti	89
Matrimoni	35

Le fusioni di società e la tassa sulle concessioni governative

La nota al n. 61 della tabella allegata A al R. decreto legge 21 giugno 1942, n. 696 convertito nella legge 18 ottobre 1942 n. 1288 dispone che qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante la tassa di concessione governativa si applica sul nuovo capitale, mentre per l'iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione la tassa di concessione è dovuta sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi.

Poichè l'articolo 2504 cod. civile dispone che l'atto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo ove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione, nonché nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società fuse o incorporate, si è presentato il problema di determinare quale fra le suddette iscrizioni sia soggetta alla tassa di concessione governativa.

Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e Imposte indirette sugli affari, con lettera in data 11 novembre u. s. numero 130272, ha dichiarato che la tassa di cui sopra è dovuta soltanto per l'iscrizione dell'atto di fusione di società nel registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione.

Tassa sulle concessioni governative

L'agenzia « L'Italia d'Oggi » richiama l'attenzione sulle modificazioni apportate in sede di conversione del R. D. L. 21 giugno u. s. num. 696 nella legge 18 ottobre u. s. num. 1288.

Anzitutto è stato disposto che l'integrazione di tassa, prevista dall'art. 4 del citato R. D. L. non è dovuta quando sia provato che l'attività, cui il provvedimento amministrativo si riferisce, è venuta a cessare totalmente entro il 31 agosto 1942-XX e ne sia stata presentata documentata istanza al competente Ufficio del Registro entro il 31 dicembre u. s. Sulla detta istanza decide l'Intendente di Finanza. Contro la decisione intendenzia è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Nella tabella annessa al suddetto R. D. L. al n. 58, dopo la lettera b) è stata inserita la lettera c) che stabilisce la tassa di L. 70 quando i libri ivi contemplati contengono da 400 a 600 pagine e la lettera d) con una tassa di L. 100 quando i libri contengono oltre 600 pagine. Al n. 59 della tabella per la vidimazione annuale dei detti libri la tassa è di L. 60 quando contengono da 400 a 600 pagine e di L. 80 se contengono oltre 600 pagine. Al n. 62 della tabella annessa al citato R. D. L. è stato aggiunto il seguente capoverso: b) iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli altri atti delle Società indicati ai capi III e IX del titolo V del succitato Libro del lavoro L. 30.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

VETRINE DI GUERRA

Non è la prima volta che tocchiamo l'argomento. A dire la verità esso non avrebbe bisogno di illustrazioni, appartenendo piuttosto alla categoria dei doveri che ci sono suggeriti dalla nostra coscienza morale che non a quella delle norme disciplinari.

Comunque: repetita juvant... Parliamo delle vetrine degli alimentari, le quali, com'è naturale, debbono essere allestite in maniera perfettamente consona alla vita odierna, debbono cioè non contraddire a quel severo stile di guerra cui si ispira tutta la nostra condotta.

Potrebbe a prima vista sembrare codesto un fatto trascurabile, marginale. Potrebbe, ma non è. La disciplina di guerra, quello che abbiamo chiamato lo "stile di guerra", deve essere accettato e applicato integralmente, totalitariamente, senza lasciare residui.

Non per nulla lo stesso Segretario del Partito ha più volte richiamato l'attenzione degli organi competenti sulla anomalia costituita da certe vetrine di negozi di generi alimentari le quali finiscono con l'offendere la austerità e la semplicità delle nostre mense di guerra, suscitando anche impressioni e giudizi legittimamente sfavorevoli vuoi nei riguardi dei negozianti vuoi in quelli degli eventuali compratori.

Aggiungi che a tali vivande sono apposti cartellini recanti prezzi assai elevati. Siamo in anni di "rancio", non di banchetti.

Il denaro non giustifica spese superflue, le quali poi costituiscono anche una offesa verso coloro che, pur sopportando come tutti gli altri e forse più degli altri, i sacrifici imposti dalle eccezionali esigenze attuali, debbono accontentarsi di un ben più modesto desco.

Nessun stupore dunque se il Presidente confederale, rinnovando d'altrove il preciso ordine da lui stesso già emanato, ha stabilito che le Unioni provinciali dei commercianti intervengano ad eliminare prontamente qualsivoglia tipo di inopportune e anacronistiche mostre culinarie. Apposite commissioni costituite dai Sindacati competenti sono state incaricate di visitare i negozi e di controllare la rigorosa applicazione della disposizione, che non può non trovare il più largo consenso, la più convinta approvazione da parte di tutta la categoria. Vetrine di guerra in tempo di guerra.

Il grano dell'Ucraina

La produzione del grano nell'Ucraina era prevista nel 1940 in settantacinque milioni di quintali, quantitativo notevolmente inferiore a quello dell'anno precedente; il quale si era elevato a circa 90 milioni. I competenti ritengono che le autorità militari germaniche, facendo il massimo sforzo per ricavarne dalle campagne coltivabili a grano il maggior prodotto possibile, si possono ricavare nell'Ucraina dai 75 agli 80 milioni di quintali di frumento, e in quali si potrebbe colmare il fabbisogno delle nazioni dell'Asse e delle loro aderenti.

Durante la scorsa primavera la Germania ha inviato nell'Ucraina considerevoli quantitativi di macchine agricole colle quali fu possibile preparare grandi estensioni di terreno e dedicare al frumento le migliori cure durante tutta la stagione nonostante la inevitabile deficienza della mano d'opera. Le autorità germaniche, subito dopo l'occupazione, riuscirono a salvare ragguardevoli quantitativi di frumento per la semina, cosa della massima importanza perchè si ebbe la sicurezza di poter seminare in quella regione il grano maggiormente ap-

propriato. I quantitativi di grano ucraino destinati all'Europa Occidentale non saranno resi noti, nè sarà specificato quando ne sarà fatto il trasporto per ragioni che si possono facilmente comprendere, ma è fuori di tutti i dubbi che il grano ucraino contribuirà moltissimo ad attenuare le difficoltà alimentari delle nazioni dell'Asse e apporterà un considerevole contributo al conseguimento della vittoria.

Nell'invio della Corrispondenza

diretta al nostro giornale si prega, ad evitare disguidi di tenere presente che deve essere indirizzata:

a) alla Amministrazione de « Il Commercio Friulano » Udine, via Costanzo Ciano 7 - Casella postale 5, la corrispondenza riguardante l'amministrazione e la spedizione del giornale (abbonamenti, richieste di numeri separati, non pervenuti, arretrati, ecc.)

b) alla Direzione de « Il Commercio Friulano » Udine, via Costanzo Ciano 7 - Casella postale 5, tutta la corrispondenza redazionale (invio di articoli, note, quesiti, proposte varie ecc.)

c) alla ditta « Bogarelli e Chizzoni - Udine, via S. Francesco, per la pubblicità.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Rag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE

Via Treppo 1 - Telef. 2-52

IMPIANTI CONTABILI SECONDO LE NORME DEL NUOVO CODICE

Lo studio del rag. Pascolo (Via Paolo Sarpi 23, Udine) fornisce ogni indicazione ed assume impianti e tenuta contabilità anche a domicilio del cliente.

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE E PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Ravis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

ECONOMICI

COMMERCIALI

(L. 0.30 per parola, minimo L. 3)
TERRENI seminativi in Calabria cederebbero mezzadria a famiglia coloniale numerosa. Scrivere Giobbe San Pasquale 83 Napoli.

L'ortopedico NICOLA BECCHI
Torino - Via Reggio n. 8
specialista per l'immobilizzazione dell'

ERNIA

(senza operazione)
pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI
Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.
Ringrazio e mi firmo

Babolin Romano
Creola di Saccolongo (Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a

UDINE: Sabato 6 e Domenica 7

Marzo - Albergo Croce di Malta.

Nuovo Indirizzo - via del Grola 1a

MONSELICE (Padova)

Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1834.

La TINTORIA-LAVANDERIA
PULITURA A SECCO
G. COMINO
Via Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19
cappelli borghesi, alpini e da
dote, abiti sbiaditi e macchiati
biancheria e tintoria di pellicce,
giacche di cuoio, borsette, ecc.

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturmo, 33
Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17